

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

11/15 SETTEMBRE
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI	5
LE SENTENZE	7



LA NORMATIVA

Aliquote IMU: il MEF indica ai Comuni fattispecie e modalità per variare le aliquote

Con il **decreto del 7 luglio 2023** il MEF indica le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU e definisce le modalità di elaborazione e trasmissione del Prospetto che conterrà quelle selezionate dagli Enti locali. Tra queste, rientrano anche i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e le Aree fabbricabili.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2020 ha stabilito che la facoltà dei Comuni di diversificare le aliquote IMU può esercitarsi esclusivamente con riferimento a fattispecie predeterminate e individuate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la delibera di approvazione delle nuove aliquote, di cui il prospetto delle fattispecie selezionate diventa parte integrante, va redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La delibera approvata senza prospetto, infatti, non produce effetti.

Le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU individuate dal decreto sono:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il decreto riconosce, inoltre, ai Comuni anche la facoltà, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, di introdurre, all'interno di ciascuna fattispecie, ulteriori differenziazioni esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, dello stesso decreto.

A titolo esemplificativo, nell'ambito dei fabbricati appartenenti al gruppo D, l'Allegato A consente l'ulteriore differenziazione delle aliquote in relazione a una serie di criteri a loro volta specificamente declinati, come ad esempio la categoria catastale, la superficie, la collocazione immobile o l'utilizzo del fabbricato.

L'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2024.


Le aliquote così stabilite hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini di tale pubblicazione, il Comune deve inserire il Prospetto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre, termine perentorio.

In linea generale, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. Solo per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, la mancanza di una delibera approvata secondo le modalità indicate comporterà l'applicazione delle aliquote di base fino all'approvazione della delibera secondo le nuove indicazioni.

Il decreto precisa, inoltre, che l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote.

Le indicazioni operative per l'utilizzo dell'applicazione informatica, viene precisato, saranno rese note attraverso un'apposita comunicazione, o circolare, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché sul Portale del federalismo fiscale.



LA PRASSI

LAVORATORE DISTACCATO E RETRIBUZIONE – RISPOSTA 428/2023

La determinazione del reddito su base convenzionale prevista dalla legge per il lavoratore fiscalmente residente in Italia che lavora all'estero, è ammessa anche se il lavoratore distaccato, nell'arco dei 183 giorni indicati dalla legge come periodo minimo di permanenza nello stato estero, ha effettuato occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello di destinazione.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta ad interpello 428/2023** resa ad un dipendente italiano distaccato in Germania che effettua per lavoro delle trasferte all'estero e riguarda, in particolare, l'applicabilità, al caso specifico, della retribuzione convenzionale.

Si ricorda che il reddito dei lavoratori fiscalmente residenti in Italia, che però svolgono la propria attività lavorativa all'estero, è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal decreto 317/1987 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.

È quanto previsto dall'art. 51, comma 8-bis, del DPR 917/1986 che per l'applicazione di tale disciplina, fissa alcune condizioni:

- il lavoratore all'estero deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto sopra indicato fissa la retribuzione convenzionale.

Sul punto l'Agenzia ricorda che **la mancata previsione nel decreto del settore economico in cui ricade l'attività all'estero impedisce l'applicazione del regime di favore.**

- l'attività lavorativa deve essere svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità.

L'Agenzia ribadisce che il **requisito della continuità deve avere un carattere di permanenza o sufficiente stabilità.**

- l'attività lavorativa svolta all'estero deve costituire l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all'estero.

In merito all'oggetto del rapporto di lavoro, l'Agenzia specifica che **l'esecuzione della prestazione all'estero deve essere oggetto di uno specifico contratto** con attribuzione al dipendente di uno specifico ruolo estero.

- il lavoratore nell'arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un

periodo superiore a 183 giorni.

Il computo dei giorni, conclude l’Agenzia, va fatto considerando l’arco dei 12 mesi non intesi come periodo di imposta, ma come durata contrattuale della permanenza. Pertanto, non deve necessariamente essere continuativo, e può eventualmente coincidere con un periodo a cavallo di due anni solari. Include anche ferie festività e riposi settimanali indipendentemente da dove sono trascorsi.



LE SENTENZE

PRINCIPIO DI INERENZA

ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.15570 DEL 1 GIUGNO 2023

Nell'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di Iva, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto, nella fase iniziale, il concreto svolgimento dell'attività di impresa.

Infatti la detrazione dell'imposta spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia.

Questo orientamento è coerente con il diritto della Corte di Giustizia UE, secondo cui chi ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo, e a tale soggetto deve essere riconosciuto il diritto di detrarre immediatamente l'Iva dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che si intendono effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa.

Pertanto, conclude la Corte, non è possibile escludere in radice la sussistenza del diritto al rimborso dell'Iva per il solo fatto che la società acquirente dei beni o servizi non abbia poi compiuto operazioni attive, senza accertare la riconducibilità degli acquisti effettuati e di cui è chiesto il rimborso ai fini Iva ad una attività anche meramente preparatoria e strettamente connessa con lo svolgimento dell'attività economica dell'impresa.